

Verbale della Seduta Consiliare del 25 GIUGNO 2024 – N. 65

L'anno 2024, il giorno 25 giugno 2024, alle ore 14:00 presso la Aula Cafiero nel Palazzo di Giustizia "A. Criscuolo" con convocazione epistolare del Presidente (prot. 6974/2024), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. *Approvazione verbali delle sedute precedenti;*
2. *Comunicazioni del Presidente; Si anticipa il capo 19) Ordinaria Amministrazione. Si approva l'ordinaria e viene introdotta la dott.ssa*
3. *Comunicazioni del Consigliere Segretario;*
4. *Comunicazioni del Consigliere Tesoriere;*
5. *Comunicazioni dei Vice Presidenti;*
6. *Ratifica nomina consulente con supporto tecnico/scientifico in materia di procedimenti amministrativi ed attività connesse e collegate, in materia di contrattazione pubblica nonché in materia di gestione delle attività amministrative ed organizzative degli uffici: determinazioni;*
7. *Contratti di servizi e forniture: aggiornamento e determinazioni;*
8. *Regolamento di organizzazione del COA approvato nella seduta del 29/07/2016 (allegato alla delibera n. 212): proposta di modifica e conseguente determinazione;*
9. *Dotazione organica: adeguamento pianta organica e conseguente determinazione;*
10. *Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027 e adozione piano annuale 2024;*
11. *Procedura comparative per il reclutamento del direttore amministrativo previsto dal Regolamento di organizzazione del COA approvato nella seduta del 29/07/2016 (allegato alla delibera n. 212): aggiornamento e determinazioni;*
12. *Adeguamento ad obblighi di pubblicazione: a) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 81/2023); b) Codice disciplinare (Estratto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021) e norme sul procedimento disciplinare;*
13. *Personale dipendente: determinazioni relative all' "emolumento ulteriore - mese luglio 2024";*
14. *Deleghe;*
15. *Commissioni consiliari;*
16. *Comunicazioni dei Consiglieri;*
17. *Comunicazioni dei Cons. Delegati alla pratica forense;*
18. *Prot. 6838/24 – Corte d'Appello di Napoli: determinazioni;*
19. *Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza*

forense, autorizzazioni alle notifiche, parere G.O., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamento, esoneri, pratica forense, abilitazione al patrocinio sostitutivo e scadenza abilitazione;

20. Varie ed eventuali.

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

Avv.	FORESTE CARMINE	Presidente	Presente
Avv.	VALENTINO ANTONIO	Cons. Segretario	Presente
Avv.	MENSITIERI NATHALIE	Cons. Tesoriere	Presente
Avv.	SORGE ALFREDO	Vice Presidente	Presente
Avv.	ESPOSITO GABRIELE	Vice Presidente	Presente
Avv.	HILARRY SEDU	Vice Presidente	Presente
Avv.	LONGHI SERGIO	Consigliere	Presente
Avv.	ARMIERO STEFANIA	Consigliere	Presente
Avv.	TROIANIELLO IMMACOLATA	Consigliere	Assente
Avv.	BELLECCA DARIO	Consigliere	Assente
Avv.	BELLONI ATTILIO	Consigliere	Assente
Avv.	ARCELLA ROBERTO	Consigliere	Assente
Avv.	CAPOCELLI LOREDANA	Consigliere	Presente
Avv.	APREA LUIGI	Consigliere	Presente
Avv.	CARINI GIOVANNI	Consigliere	Assente
Avv.	PALOMBI MANUELA	Consigliere	Presente
Avv.	NUMIS ALESSANDRO	Consigliere	Presente
Avv.	CAVALLI DINA	Consigliere	Assente
Avv.	MARIOTTINO FEDERICA	Consigliere	Presente
Avv.	IMPARATO ILARIA	Consigliere	Assente
Avv.	FOGLIA MANZILLO ROBERTA	Consigliere	Presente
Avv.	LANDOLFO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
Avv.	PRISCO MARIA	Consigliere	Presente
Avv.	ZANCHINI LUCA	Consigliere	Presente
Avv.	SANTORO ANTONELLA	Consigliere	Presente

Il Presidente, preso atto della presenza di diciotto consiglieri, accerta la validità costitutiva del Consiglio ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 11, della legge 247 del 2012.

In via preliminare, il Presidente dà atto che con comunicazione inviata alla segreteria del Consiglio dell'Ordine via posta elettronica certificata in data 24 giugno (ore 13.12), il Consigliere Roberto Arcella ha eccepito la nullità dell'avviso di convocazione relativo alla seduta odierna *attesa la mancata allegazione dei documenti riferiti ai capi all'ordine del giorno e, comunque, l'assenza della "cartellina" nell'area riservata del sito istituzionale.*

Il Presidente dà, altresì, atto che doglianza del medesimo tenore è stata formulata dalla Consigliera Troianiello con comunicazione inviata alla segreteria del Consiglio via posta elettronica certificata in data 24 giugno (ore 13.38).

Il Presidente illustra, sinteticamente il contenuto delle richiamate comunicazione e né dà integrale lettura.

* * *

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli,

sentito il Presidente, Avv. Carmine Foreste il quale ha informato:

- che ieri, 24 giugno ad ore 13.12 ed ore 13.38, il consigliere Avv. Roberto Arcella e la consigliera Avv. Immacolata Troianiello, con pec indirizzata alla segreteria del COA e per conoscenza al CNF hanno dedotto testualmente quanto segue: *" Il sottoscritto Consigliere dell'Ordine eccepisce la nullità dell'avviso di convocazione per l'adunanza consiliare fissata per domani, 25 giugno 2024, ore 14:00, attesa la mancata allegazione dei documenti riferiti ai capi all'ordine del giorno e, comunque, l'assenza della "cartellina" nell'area riservata del sito istituzionale, almeno fino alle ore 12.28 di oggi, 24 giugno 2024, come comprovato dalla "stampa PDF" della pagina del sito che si allega anche con la "marcatatura temporale TSD" di oggi, 24/6/2024, ore 10:34, che conferisce al documento data certa (documenti qui allegati).*

Si ricorda, al riguardo, che l'ordine del giorno dev'essere corredato dai documenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare, che devono essere comunicati col medesimo preavviso (tre giorni) osservato per la convocazione della seduta.

Attesa la rilevanza, anche economica, per l'Ente che rivestono le decisioni poste all'ordine del giorno (inter alia, nomina del consulente per la segreteria, modifica del regolamento interno, quest'ultima

in assenza della comunicazione di qualsivoglia bozza), si chiede che il Presidente voglia differire la seduta ad altra data e che sia dato incarico alla segreteria di adempiere esattamente alle formalità previste per la convocazione.”;

- che medesima doglianza è stata formulata dalla Consigliera Imparato Ilaria con comunicazione inviata alla segreteria del Consiglio via posta elettronica certificata in data 25 giugno (ore 10.38)

preso atto che il vigente regolamento di organizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dei servizi e degli uffici approvata nella seduta del COA del 29 luglio 2016, allegato alla delibera n. 212 del 29 luglio 2016, all’art. 9 (*Convocazione ed ordine del giorno*) stabilisce quanto testualmente segue: “1. *Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente e si svolgono di regola presso la sede.*

2. In caso di urgenza è facoltà del Presidente convocare sedute straordinarie nella sede del Consiglio o, ove occorra, in altre sedi.

3. Il Presidente forma l'ordine del giorno degli affari da trattare in ciascuna seduta amministrativa

4. L'ordine del giorno sottoscritto dal Presidente con l'indicazione degli affari da trattare ed il nome dei relatori designati dal medesimo è comunicato a tutti i consiglieri con modalità che ne attestino l'avvenuta ricezione almeno tre giorni prima della seduta, a mezzo posta elettronica certificata.

5. In casi di particolare urgenza il Presidente può in qualsiasi momento convocare una seduta con preavviso di 24 ore, ovvero negli stessi tempi, integrare l'ordine del giorno di una seduta già convocata, comunicandolo a mezzo posta elettronica certificata.

6. Ciascun consigliere può proporre al Consiglio l'iscrizione nell'ordine del giorno di un argomento da trattare.

7. Se l'istanza proviene da almeno nove consiglieri, il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, dispone l'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno della seduta del COA successiva alla richiesta, nel rispetto dei termini di cui ai commi 4 e 5.”;

ritenuto che l’onere di allegazione documentale non è prevista dall’art. 9 *ut supra*;

ritenuto, inoltre, che non vi sia alcun onere né obbligo di allegazione documentale derivante da alcuna altra delle previsioni di cui al regolamento di organizzazione del Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Napoli e dei servizi e degli uffici approvata nella seduta del COA del 29 luglio 2016, allegato alla delibera n. 212 del 29 luglio 2016;

delibera procedersi oltre.

La delibera è immediatamente esecutiva, si manda alla segreteria per la trasmissione della stessa al CNF, avendo i Cons. Arcella e Troianiello inviato la loro istanza al CNF per conoscenza.

Si passa alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Ordine del giorno

1) Approvazione verbali delle sedute precedenti;

Si approvano i verbali delle sedute del 5 marzo, 30 aprile e 18 giugno 2024, con le modifiche richieste dai Consiglieri presenti.

Su proposta del Presidente e decisione consiliare si anticipa il capo 19) Ordinaria. Il Consiglio approva l'ordinaria.

19) Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni alle notifiche, parere G.O., reinscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamento, esoneri, pratica forense, abilitazione al patrocinio sostitutivo e scadenza abilitazione;

Giuramenti

Si Procede Al Giuramento Dell'avv. M. S. Di Cola.

EVENTI

7108/2024: COMMISSIONE DIRITTO SPORTIVO - RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO PER IL 27 GIUGNO 2024 "STATI GENERALI DEI SETTORI GIOVANILI NEL MONDO SPORTIVO OPPORTUNITA', SVILUPPO E PROPOSTE: n. 4 crediti;

7054/2024: UNIONE ITALIANA FORENSE – UIF - RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO PER IL 27 GIUGNO 2024 - PRIME RIFLESSIONI SUL DECRETO DISABILITA' 62/2024: n. 3 crediti;

6938/2024: AVV.VITALE VINCENZO DEL FORO DI TORRE ANNUNZIATA - Convegno Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, giovedì 27 giugno 2024 – Richiesta Patrocinio, accreditamento e Invito. EVENTO FORMATIVO PER IL 27 GIUGNO 2024 DIRITTO SOCIETARIO DELLA CRISI: QUESTIONI ATTUALI: n. 3 crediti e si concede il patrocinio;

6983/2024: MOVIMENTO FORENSE - locandina evento diritto bancario del 02 LUGLIO 2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e l'ammortamento alla francese: n. 3 crediti;
7040/2024: ASSOCIAZIONE PROSPERITY - Richiesta accreditamento EVENTO FORMATIVO PER IL 10 LUGLIO 2024 - PRESENTAZIONE LIBRO UN CUORE DI PADRE: n. 3 crediti;

6898/2024: 4C LEGAL SRL - Proposta di corso di formazione sulla sostenibilità per gli Avvocati dell'Ordine di Napoli: evento già accreditato dal CNF – si pubblichi sul sito;

6930/2024: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II - RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO PER IL 9 LUGLIO 2024 "LA RIFORMA FISCALE E LA ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO": n. 5 crediti;

CANCELLAZIONE PRAT.SEMPLICE (A domanda)n°22 omissis

ISCRIZIONE AVVOCATO (Iscrizione) n°6 omissis

CANCELLAZIONE PRAT. ABIL. AL PATR. SOST. (Rinuncia al patrocinio)n°2 omissis

CANCELLAZIONE AVVOCATO (A domanda) n°5 omissis

COMPIUTA PRATICA COMPLETA n°7 omissis

Società di capitale ex art.4 bis l.247/2012

Si rinvia l'iscrizione della società LEANZA&LEANZA STA SRL

Cancellazione

DIGEM SRL - [PROT. 6917/2024](#)

SOSPENSIONE VOLONTARIA ex art. 33 D.L. n. 17/2022 AUPP n°18 omissis

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO n°3 omissis

Iscrizione

FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE n°1 omissis

ART.15 REG.REG.CNF

VARIAZIONI TABELLARI

6958/2024: CORTE DI APPELLO DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA - VARIAZIONE TABELLARE Corte di Appello di Napoli PROROGA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DOTT. MARIA ROSARIA STANZIONE DECRETO N. 220/2024

6964/2024: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA - TAR - Protocollo nr: 2643 - del 18/06/2024 - TAR-NA - TAR Campania - Napoli D.P. n. 16 - 2024 Sez 2[^] - calendario udienze 2025

6988/2024: TRIBUNALE DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA - Decreto n. 210/2024 - Modifiche al decreto di organizzazione del periodo feriale n. 178 del 16 maggio 2024.

6995/2024: CORTE DI APPELLO DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA - VARIAZIONE TABELLARE DECRETO N. 223/2024 dott. DONATIELLO ROBERTO

7029/2024: CORTE DI APPELLO DI NAPOLI UFFICIO DI PRESIDENZA - VARIAZIONE TABELLARE DECRETO N. 224/2024 - REVOCA DECRETO N. 162/2024 DOTT. PICARDI ALBERTO MARIA

- PARERI -

N. 31/2024	Avv. omissis	rel. Cons. Armiero	€.	9.708,00.
N. 80/2024	Avv. omissis	rel. Cons. Numis	€.	6.673,00.
N. 88/2024	Avv. omissis	rel. Cons. Mensitieri	€.	1.205,00.
N. 92/2024	Avv. omissis	rel. Cons. Prisco	€.	2.337,00.
N. 95/2024	Avv. omissis	rel. Cons. Landolfo	€.	13.803,00.
N. 100/2024	Avv. omissis	rel. Cons. Prisco	€.	2.868,00.
N. 101/2024	Avv. omissis	rel. Cons. Longhi	€.	16.085,00.
N. 108/2024	Avv. omissis	rel. Cons. Aprea	€.	6.515,05.
N. 109/2024	Avv. omissis	rel. Cons. Santoro	€.	2.620,00.
N. 111/2024	Avv. omissis	rel. Cons. Foglia Manzillo	€.	1.601,00.
N. 114/2024	Avv. omissis	rel. Cons. Capocelli	€.	14.368,68.

Approvazione pareri-Opinamento avv. G. M.. Il Consiglio ascoltata la relazione del Cons. Zanchini sulla richiesta di delibera in conformità.

Pareri di congruità.

Il Consiglio

sentita la relazione del Cons. Zanchini sulla richiesta di opinamento avanzata dall'avv. G.M.;

preso atto della proposta formulata dal relatore;

delibera in conformità.

Esecuzione sanzione disciplinare

Il Consiglio delibera di dare esecuzione alla sanzione della sospensione dal 22 febbraio 2024 al 22 agosto 2026 inflitta all'avv. omissis, disponendo le relative comunicazioni a chi di competenza.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenuti due decreti ingiuntivi da parte dei dipendenti Paola Quaranta, Ylenia e Ivan De Gennaro (prot. n. 7045/2024 e 7046/2024).

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli,

dopo ampia discussione, delibera di conferire mandato all'avv. Nicola Cirillo per la proposizione sia dell'opposizione all'atto di precetto, nonchè dell'opposizione ai decreti notificati, valutando la possibilità di proporre domanda riconvenzionale per la ripetizione delle somme concesse indebitamente ai lavoratori in busta paga, in ragione dell'incarico già conferito al consulente del lavoro, dott. Fabio Iasevoli, in relazione alla quantificazione di eventuali somme di cui si dovrà richiedere la ripetizione.

Prot. 6987/2024 si comunica la risposta alla nota comunicazione del Cons. Arcella prot. 6929/24;

Prot. 6912/2024 da pubblicare sul sito;

Prot. 6899/2024 agli atti.

4567/2024: Richiesta del Ministero della Giustizia di compilazione delle schede sul livello di soddisfazione degli utenti esterni in merito al servizio reso dall'Ufficio valutato nell'anno solare 2023. Il Consiglio ha provveduto alla compilazione delle schede dando mandato alla segreteria per gli atti consequenziali.

3) Comunicazioni del Consigliere Segretario;

In merito al Giudice di Pace di Napoli il Con. Segretario evidenzia che allo stato ci sono notevoli disagi e criticità alla luce dell'intenzione dei capi dell'uff. giudiziario di disporre la calendarizzazione delle udienze in prima e seconda ora ma continuando a tenere le udienze tutti i giorni anziché tornare al precedente calendario di udienze con doppio orario ma solo i giorni dispari, come invece è stato espressamente richiesto dal consiglio dell'ordine al fine di consentire agli avvocati di poter recarsi i giorni pari a trattare processi anche in altri uffici giudiziari.

Tutto ciò sul presupposto che i server sui quali si regge il sistema informatico del distretto non riescono a reggere il grosso carico derivante dalle tante procedure in collegamento in contemporanea. Il Cons. Segretario ha interloquito con il consigliere Pica ed ha insistito per proporre la celebrazione delle udienza solo nei giorni dispari con doppio turno, ma è stato riferito che

probabilmente dovremo continuare le udienze tutti i giorni anche perché dalla settimana prossima dovrebbe esserci solo il telematico. Inoltre giudici di pace sono disponibili a fare 10 udienze al giorno a seguito delle lentezze del telematico. Tutto ciò danneggia soprattutto i cittadini e l'avvocatura. Il Cons. Segretario propone una forte iniziativa di protesta contro un sistema ormai allo sfascio, siccome le istanze della Avvocatura non siano recepite dai capi degli uffici valutiamo di proclamare l'astensione.

Il Consiglio valuta la possibilità di indire l'astensione, in attesa di avviare una interlocuzione con la Presidente del Tribunale per scongiurare provvedimenti pregiudizievoli ed in ogni caso assunti senza interlocuzione dell'avvocatura.

Alle ore 16:10 interviene il Cons. Aprea.

4) Comunicazioni del Consigliere Tesoriere;

Non ci sono comunicazioni;

5) Comunicazioni dei Vice Presidenti;

Non ci sono comunicazioni;

6) Ratifica nomina consulente con supporto tecnico/scientifico in materia di procedimenti amministrativi ed attività connesse e collegate, in materia di contrattazione pubblica nonché in materia di gestione delle attività amministrative ed organizzative degli uffici: determinazioni;

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli,

visto il deliberato assunto in occasione della seduta del 18 giugno 2024;

visto il parere favorevole del Cons. Tesoriere per la capienza delle somme a bilancio;

ratifica il conferimento dell'incarico all'avv. Nicola Cirillo come da proposta di cui al prot. 6830/2024, in relazione all'attività di consulenza e supporto tecnico/scientifico in materia di procedimenti amministrativi ed attività connesse e collegate, in materia di contrattazione pubblica nonché in materia di gestione delle attività amministrative ed organizzative degli uffici.

La delibera è immediatamente esecutiva, mandando alla segreteria per la pubblicazione nel sito sez. Amministrazione trasparente del conferimento dell'incarico e del relativo contratto;

7) Contratti di servizi e forniture: aggiornamento e determinazioni;

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

sentita la relazione del Presidente, Avvocato Carmine Foreste;

visto:

- che con delibera del 09 aprile 2016 veniva affidato alla società NSI sas di Pirozzi Gianfranco (P.Iva 07958341211) la fornitura di servizi di assistenza software ed hardware;
- che in data 3 maggio 2016 veniva sottoscritto il relativo contratto con durata fino al 3 maggio 2022 (*prot. 5848/2016 – 5849/2016*);
- che nel citato contratto di diritto privato veniva stabilita la clausola del “tacito rinnovo per un egual periodo”;

considerato:

- che l'ANAC con nota del 2017, su quesito proposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (*breviter*, FNOMCeO), riteneva che gli ordini professionali fossero obbligati al rispetto del codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016) essenzialmente per due motivi: *perché gli ordini rientrerebbero nella nozione di enti pubblici non economici menzionata nell'art. 3 lett. a) del codice stesso, e perché gli ordini stessi sarebbero qualificabili come organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo*;
- che la nota di cui innanzi è stata impugnata da FNOMCeO e che il **TAR Lazio, con la sentenza 16 aprile 2024, n. 7455**, ha respinto il ricorso affermando la soggezione degli ordini professionali al codice degli appalti, perché *“prevale l'interesse generale poziore di tutelare la concorrenza degli operatori del settore, assicurata dalle più stringenti regole dell'evidenza pubblica”*;
- che la sentenza citata conclude una causa iniziata nel 2017 e, seppur si riferisca al previgente codice degli appalti (d. lgs. n. 50 del 2016), tuttavia il nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) non sembra innovativa sul punto di interesse, ovvero l'estensione del suo ambito di applicazione anche agli *“Enti pubblici non economici”*;

considerato, altresì:

- che il **Tar Lazio, con la sentenza 14 maggio 2024, n. 9492**, ha respinto il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale Forense con il quale veniva eccepita *la non applicazione agli ordini professionali delle linee guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali*;
- che la sentenza citata, per quanto qui rileva, ha riaffermato la sottoposizione degli ordini e collegi professionali alla disciplina dettata in materia di contratti pubblici riaffermando la sottoposizione *“alle procedure di affidamento”* e l'applicazione *“dei principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 d. lgs. n.36/23”*;

considerato, infine: che, con riguardo al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, il **Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1626** ha affermato:

- che l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed il comma 2 è stato modificato dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, poi abrogato dall'art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006), vieta il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, comminandone la nullità, e nel consentire (fino alla modificazione introdotta dalla citata legge n. 62 del 2005) la rinnovazione espressa in presenza di ragioni di pubblico interesse (comma 2) dispone che “E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli”;
- che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire la finalità della norma, individuandola nella tutela dell'interesse pubblico al mantenimento della qualità delle prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori ed in particolare che è interesse primario del legislatore che dette prestazioni non subiscano col tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni;
- che è stato, pertanto, ad essa riconosciuta natura di norma imperativa alla quale si applicano gli artt. 1339 (*inserzione automatica di clausole*) e 1419 (*nullità parziale*) del codice civile (Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2009, n. 6709; Cons. Stato, sez. III, 1° febbraio 2012, n. 504; Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275; Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2015, n. 3594”);
- che il divieto del rinnovo tacito trova la sua *ratio* anche nella tutela della concorrenza e della gara formale ad evidenza pubblica, quale canone fondamentale dell'attività contrattuale della P.A., considerato che l'automatica procrastinazione del termine contrattuale sottrae il bene oggetto dell'appalto alle fisiologiche dinamiche del mercato;
- che, in considerazione dell'estrema rilevanza degli interessi sottesi al divieto di cui trattasi, la disposizione è stata ritenuta dalla giurisprudenza espressiva di un precetto di portata generale in base al quale il rinnovo dei contratti pubblici scaduti deve essere considerato alla stregua di un contratto originario, che, per l'effetto, richiede il preventivo espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
- che “*nel vigente quadro ordinamentale, è consentita solo la ‘proroga tecnica’, l’unica ammessa in materia di pubblici contratti, avente ‘carattere eccezionale’ (ex multis Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274), la quale deve essere fondata su ‘oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla stazione appaltante’ (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3588)”;*

preso atto che allo stato, la disciplina in materia di contratti pubblici è applicabile agli Ordini ed ai Collegi professionali nei limiti di cui alle pronunce *ut supra* citate e per tale ragione è necessario porre in essere tutte le misure atte all'adeguamento dei principi stabiliti dal d. lgs. 36/2023;

verificato che il contratto sottoscritto in data 03/05/2016 con la società NSI sas di Pirozzi Gianfranco (P.Iva 07958341211) in attuazione della delibera di questo Consiglio del 09/04/2016 reca la clausola di tacito rinnovo per egual periodo;

ritenuto che, ad oggi, la società NSI sas di Pirozzi Gianfranco (P.Iva 07958341211) in ragione del citato contratto ha continuato a svolgere i servizi in esso previsti;

ritenuto che:

- l'Allegato I.1 del nuovo Codice definisce, in continuità con il previgente codice - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la procedura negoziata come "*procedura di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto*";

- che tale tipologia di procedura è utilizzata sia negli affidamenti sottosoglia comunitaria, disciplinati dall'art. 50, sia - a prescindere dall'importo dell'appalto - in presenza di specifici e tassativi presupposti stabiliti dalla legge

Delibera

a) di comunicare alla società NSI sas di Pirozzi Gianfranco (P.Iva 07958341211) che il contratto sottoscritto in data e venuto a scadenza in data 03/05/2024 si intende tecnicamente prorogato fino al 3 maggio 2025, periodo così individuato avendo riguardo al termine massimo di ripetizione dei servizi analoghi stabiliti dall'art. 63, comma 5, del d. lgs. 50/2016 applicabile *ratione temporis* [come da FAQ ANAC consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/faq-sul-d.lgs.-50/2016-nel-periodo-transitorio>].

b) di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, che disciplina i contratti sottosoglia (*importi pari o superiori a 140.000 euro e inferiori alla soglia europea, previa consultazione di cinque operatori*) dando mandato all'ufficio di segreteria e di tesoreria per la predisposizione degli atti consequenziali.

8) Regolamento di organizzazione del COA approvato nella seduta del 29/07/2016 (allegato alla delibera n. 212): proposta di modifica e conseguente determinazione;

Il Presidente, Avv. Carmine Foreste, illustra i rilievi tecnici della bozza del regolamento, che sarà proposta al Consiglio:

Il regolamento di organizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e dei servizi e degli uffici approvata nella seduta del COA del 29 luglio 2016, allegato alla delibera n. 212 del 29 luglio 2016, a distanza di circa otto anni dalla entrata in vigore, dovrebbe essere modificato secondo le indicazioni che di seguito si propongono.

Andando con ordine, il primo dato che emerge in maniera evidente dalla lettura del regolamento in parola è che nell'ambito dello stesso sono previste misure eterogenee relative, le une, alla organizzazione dei lavori del Consiglio dell'Ordine ed al funzionamento, le altre, alla composizione di organi e/o organismi ad esso riconducibili (cfr. le commissioni), le altre ancora, all'attività amministrativa ed infine, altre ancora, sull'organizzazione degli uffici.

Le previsioni attinenti all'organizzazione degli uffici [di cui al Titolo II, Parte I] e dei lavoratori, invero, sono stabilite da fonti normative non derogatorie che non lasciano, in questo ambito, discrezionalità né tecnica né amministrativa:

- la dotazione organica così come il piano triennale del fabbisogno del personale, l'inquadramento dei dipendenti, la disciplina dell'orario di lavoro e di apertura degli uffici, il codice di comportamento dei dipendenti e la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, sono stabilite, con margini temperati di valutazione discrezionale, da fonti normative di rango primario che possono, al più, essere integrate ma non derogate né sostituite;
- i servizi e gli uffici (ex art. 19) sono individuati secondo due diverse fonti normative, l'una di fonte primaria, la legge 247 del 2012 (cfr. l'art. 29 relativo ai compiti ed alle prerogative dei Consigli dell'Ordine), e, le altre, di natura derivata. Queste ultime trovano la loro fonte sia nei regolamenti di attuazione della legge 247 del 2012 sia nelle fonti (eterogenee esterne) come, ad esempio - per citarne alcune - la legge 190 del 2012 e ss. ii. e mm. e decreti di attuazione (d. lgs. 33 del 2013, 39 del 2013) nonché decreto legislativi di attuazione), il d. lgs. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici;
- il ciclo delle performance ed il relativo organismo di valutazione, non trovano applicazione alla componente ordinistica per espressa previsione normativa (cfr. art. 2, comma 2 bis, del d. l. 101 del 2013).

Le previsioni attinenti ai procedimenti amministrativi [di cui al Titolo II, Parte II] sono in parte inesatte (cfr. artt. 26, 27), in parte - ad oggi - inattuati (cfr. art. 28), in parte - già in allora - superate (cfr. art. 29, 32). Altre si riferiscono a procedimenti amministrativi ordinamentali (opinamento parcellare, formazione) che, rientrando nelle aree di rischio in materia anticorruptiva, abbisognano di regolamentazione autonoma. La previsione di cui all'art. 37 è da integrare nell'ambito del regolamento contabilità. La pubblicità degli atti (di cui all'art. 38 non è conforme agli obblighi in

materia di trasparenza né ai termini stabiliti dal d. lgs. 33 del 2013. L'art. 39 è *inutiliter datum*. L'art. 40, non pienamente legittimo, per potenziale sviamento.

Si rinvia ad altra seduta in attesa della predisposizione della bozza del regolamento, che sarà condivisa appena sarà disponibile, previa indicazione di un relativo capo all'ordine del giorno.

9) Dotazione organica: adeguamento pianta organica e conseguente determinazione;

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli,
sentita la relazione del Presidente, Avv. Carmine Foreste,

premessi che:

- l'art. 1, co. 3 del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404 dispone che l'Ordine Professionale procede, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali, anche prevedendo contingenti a tempo parziale;
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle pp.aa. pubblicato in G.U. – serie generale n. 173 del 27/07/2018 indicano che la “*dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP*”;
- l'art. 6, co. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede, nella formulazione del piano triennale del fabbisogno del personale, di indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati;
- l'art. 2, co. 2 del D. L. 31 agosto 2013 n.101 dispone che gli Ordini e i Collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'art. 2 co.1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;
- il Consiglio ha determinato nella seduta del 19 luglio 2019 la dotazione organica di dipendenti (cfr. allegato n. 1);
- il Consiglio, contestualmente adottando il piano triennale del fabbisogno del personale in data 19 febbraio 2020, ha, sostanzialmente confermato, la dotazione organica dei dipendenti determinata nella seduta del 19 luglio 2019 (cfr. allegato n. 2);
- l'Ordine non deve procedere alla rilevazione dei carichi di lavoro, ai sensi dell'art. 1, co.1 del succitato D.P.R. n. 404/1997;
- la programmazione triennale del fabbisogno e del reclutamento del personale (PTFP) deve essere coerente con l'organizzazione degli uffici e con la pianificazione delle attività, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

- l'art. 6, comma 1. del D.lgs 165/2001 prevede che l'adozione del PTFP è sottoposta alla preventiva informazione del Personale Dipendente;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75, stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-te5

considerato che:

- il dipendente Giuseppe Ciccone dal 10 aprile 2020 è stato collocato a riposo (inquadro in categoria ex B2);
- la dipendente Michela Mazziotti dal 31 dicembre 2022 è stata collocata a riposo (inquadro in categoria ex B2);
- la dipendente Rosanna Confessore dal 31 maggio 2024 è stata collocata a riposo (inquadro in categoria ex B3);
- il dipendente Giuliano Capecelatro dal è deceduto il 12 luglio 2023 (inquadro in categoria ex B3); considerato, inoltre, che a decorrere dal 31 dicembre 2022 è stato licenziato il dott. omissis (inquadro in categoria ex C3);

preso atto che si rende necessario aggiornare la pianta organica e consolidare il fabbisogno del personale afferente all'Ordine Avvocati di Napoli

rilevato che:

- il Consigliere Tesoriere attesta che i risultati del bilancio consuntivo dell'Ordine dell'annualità 2023, in fase di definitiva predisposizione in vista dell'approvazione assembleare, e la necessaria procedura di assestamento del bilancio previsionale dell'anno in corso consentono – unitamente ai risultati dei precedenti esercizi - la copertura finanziaria di eventuali spese, assicurando comunque l'equilibrio economico finanziario dell'Ente;
- è quindi intenzione dell'Ordine aggiornare l'attuale pianta organica;

visto che:

- le funzioni ed i compiti istituzionali che la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e s.m.i. attribuisce agli Ordini territoriali degli Avvocati;
- il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente funzioni centrali attualmente vigente;

delibera

- di dare atto che l'attuale dotazione organica viene aggiornata con riferimento alla indicazione del personale effettivamente in servizio, riconfermando, come indicato nelle premesse, che la dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere

valicata dal PTFP, il quale non deve necessariamente soddisfare per intero la previsione della dotazione organica;

– di dare atto che l’attuale pianta organica, intesa come personale attualmente in servizio e quello programmato a livello assunzionale per il 2024, rimane immutato;

– di dare atto che la dotazione organica attuale è composta come di seguito riportata:

AREA	Unità in servizio	Unità previste	Posti vacanti
OPERATORI	0	3 1 (ex A1) e 2 (ex A2)	3 1 (ex A1) e 2 (ex A2)
ASSISTENTI	10 6 (ex B1), 1 (ex B2) e 3 (ex B3)	14 6 (ex B1), 3 (ex B2), 5 (ex B3)	4 2 (ex B3) e 2 (ex B2)
FUNZIONARI	0	6 1(ex C3) e 5 (ex C1)	6 1(ex C3) e 5 (ex C1)
ELEVATE PROFESSIONALITÀ	---	---	---
Totale unità	10	23	13

- di dare atto che il personale in servizio e la relativa posizione economica è composto come di seguito riportato:

AREA	Unità previste	Posizioni economiche previste	Unità in servizio	Posizioni economiche applicate al personale in servizio	Posti vacanti e relative posizioni economiche
OPERATORI	3	1 (ex A1) e 2 (ex A2)	0	---	3 1(ex A1) e 2 (ex A2)
ASSISTENTI	14	6 (ex B1), 3 (ex B2), 5 (ex B3)	10	6 (ex B1), 1 (ex B2) e 3 (ex B3)	4 2 (ex B3) e 2 (ex B2)

FUNZIONARI	6	1(ex C3) e 5 (ex C1)	0	---	6 1(ex C3) e 5 (ex C1)
ELEVATE PROFESSIONALITÀ	---	---	---	---	---
Totale unità	23	---	10	---	13

- di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense così come previsto dall'art. 1 co. 4 del DPR n. 404/1997 ("4. Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni nazionali. Questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi), l'estratto di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli della seduta odierna relativa alla dotazione organica per i provvedimenti conseguenti;

- di disporre la immediata esecutività della presente delibera ed il conseguente inoltro al Consiglio Nazionale Forense per le determinazioni conseguenziali.

10) Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027 e adozione piano annuale 2024;

Il consiglio rinvia per le ulteriori valutazioni.

11) Procedura comparativa per il reclutamento del direttore amministrativo previsto dal Regolamento di organizzazione del COA approvato nella seduta del 29/07/2016 (allegato alla delibera n. 212): aggiornamento e determinazioni;

Il Consiglio rinvia in ragione delle valutazioni preliminari, che richiedono la preventiva adozione del piano di fabbisogno.

12) Adeguamento ad obblighi di pubblicazione:

a) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 81/2023);

b) Codice disciplinare (Estratto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021) e norme sul procedimento disciplinare.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli,

sentita la relazione del Presidente,

preso atto che ad oggi non risulta essere stata disposta la pubblicazione del *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 81/2023)* e del *Codice disciplinare (Estratto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021) e norme sul procedimento disciplinare*;

preso atto, altresì, che al seguente link <https://www.ordineavvocatinapoli.it/altri-contenuti/> risulta pubblicato un codice di comportamento e di condotta risalente al marzo del 2019 che, al contrario, andava aggiornato ed adottato unitamente al piano integrato per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

delibera

a) di adottare il Codice di comportamento e di condotta disponendone (allegato n. 1) la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, sotto sezione di primo livello "Piano e programmi triennali" nonché nella sottosezione di primo livello "Personale" ed in Altri contenuti";

b) di disporre la pubblicazione del *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 81/2023)* (allegato n.2) e del *Codice disciplinare (Estratto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021) e norme sul procedimento disciplinare* (allegato n. 3) nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, sotto sezione di primo livello "Personale".

Manda il Segretario ad informare a tutto il personale dipendente del presente deliberato e dei documenti ad asse allegati.

Dispone la immediata esecutività della presente delibera.

13) Personale dipendente: determinazioni relative all'”emolumento ulteriore – mese luglio 2024”;

Si ritiene opportuno rinviare il capo in attesa delle valutazioni del consulente Cirillo alla luce dell'incarico da lui ricevuto in merito ai decreti ingiuntivi notificati.

14) Deleghe;

Il Consiglio conferisce delega all'avv. Gennaro di Maggio unitamente all'avv. Michele Di Fiore per il Diritto Tributario.

15) Commissioni consiliari;

Si inseriscono gli avv.ti Gaetano Cerracchio e Monica Battaglia nella Commissione Famiglia.

Si inseriscono gli avv.ti Mauro Supino e Alessandro Amodio nella Commissione Condominio

Su proposta del Presidente il Consiglio delibera di superare l'incompatibilità tra partecipazione alle commissioni di esame e inserimento nelle Commissioni Consiliari.

Si inseriscono gli avv.ti Concetta Saetta e Anna Marcone nella Commissione Diritto degli Affetti

Si inserisce l'avv. Paola Fiocco nella Commissione Bioetica, biodiritto e Innovazione sociale.

Si inserisce l'Avv. Fabio Greco nella Commissione Diritto penitenziario

16) Comunicazioni dei Consiglieri;

Cons. Zanchini. Mio malgrado, sono costretto a dolermi, questa volta in modo formale, dell'assenza di molti consiglieri, alla odierna seduta; Riunione che, per gli argomenti discussi, è stata di rilevante importanza e ha impegnato i presenti nella complessa analisi delle questioni trattate, con l'attenta valutazione della documentazione di riferimento già allegata e integrata anche in consiglio, senza il collaborativo confronto diretto, che il sottoscritto da sempre invoca e auspica, soprattutto con quei rappresentanti eletti che hanno avanzato preventive criticità alla discussione e poi hanno disertato la stessa. Il Consiglio unanimemente si associa alle osservazioni del Cons. Zanchini.

Cons. Landolfo. Ricevo continue sollecitazioni da parte dei Colleghi e proteste per la disposizione della Presidenza del Tribunale che ha disposto apertura delle cancellerie alle ore 9 orario coincidente con l'orario di inizio delle udienze e invita il Consiglio a procedere con una interlocuzione forte affinché avvenga il ripristino dell'apertura alle ore 8:30. Il Consiglio si associa al Cons. Landolfo.

Il Consiglio ringrazia il Cons. Capocelli per il suo impegno relativo alla firma del protocollo con il Tribunale per i minorenni di Napoli e plaude ai risultati ottenuti. Il Cons. Capocelli ringrazia.

17) Comunicazioni dei Cons. Delegati alla pratica forense;

Nessuna comunicazione.

18) Prot. 6838/24 – Corte d'Appello di Napoli: determinazioni;

Il Consiglio dopo ampia discussione nomina il delegato al Giudice di Pace Cons. Antonio Valentino, nonché l'avv. Raffaele Tortoriello quale supplente.

Si dà mandato alla segreteria per la comunicazione dei nominativi alla Corte d'Appello in riscontro alla richiesta di cui al prot. 6838/24.

20) Varie ed eventuali.

Si approvano gli eventi come da griglia e secondo le indicazioni della Commissione formazione consiliare.

Alle ore 17:00 non essendovi null'altro a deliberare dichiara chiusa la seduta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Antonio VALENTINO

Avv. Carmine FORESTE